

# Ordinanza sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno

del 10 giugno 1994 (Stato 1° gennaio 2008)

---

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni<sup>1</sup>,*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975<sup>2</sup> sulla navigazione interna;  
in esecuzione della risoluzione 1993-II-19 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno,

*ordina:*

## Art. 1

Il regolamento di polizia per la navigazione sul Reno, nel tenore approvato dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno il 1° dicembre 1993 e riprodotto in allegato<sup>3</sup>, è messo in vigore con effetto dal 1° gennaio 1995 per il tratto del Reno compreso tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea.

## Art. 2

Sono abrogati il regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 2 dicembre 1982<sup>4</sup> nonché tutte le prescrizioni temporanee<sup>5</sup> che lo completano.

RU 1994 1776

<sup>1</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).

<sup>2</sup> RS 747.201

<sup>3</sup> Il testo del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993 non è pubblicato né nella RU né nella RS. Estratti possono essere chiesti presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

<sup>4</sup> [RU 1983 761, 1986 847, 1988 1515, 1989 360 1179 1180, 1990 1349 1350 1351]

<sup>5</sup> [RU 1984 878, 1985 320 1028, 1986 846 848 1520 1521 1522 1523 1524, 1987 548 5490 550 551 876 877, 1988 320 1028, 1986 617 618 619 620 621 799 1512 1513 1514 1516 1517 1518 2003, 1989 356 358 359 1181 1750, 1990 350 351 352 353 354 355 356 357 358 1348, 1991 739 741 1652 1654 1655 1656 1657, 1992 502 1601 1602 1603, 1993 914 916 917 2533 2534 3200, 1994 653 1758]

**Art. 3**

<sup>1</sup> I Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell'esecuzione del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993<sup>6, 7</sup>

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dei trasporti<sup>8</sup> è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 1.22 numero 3.

**Art. 4**

<sup>1</sup> L'articolo 3.02 numero 2 lettera a è applicabile soltanto dal 1° gennaio 1996 alle navi che non sono sottoposte ad uno Stato rivierasco o al Belgio e alle imbarcazioni minute.

<sup>2</sup> Fino al 1° gennaio 1998, le disposizioni dell'articolo 4.05 numero 3 secondo periodo e numero 4 secondo periodo si applicano soltanto alle navi, ai convogli e ai trasporti speciali di cui all'articolo 12.01 numero 1 e ai battelli che navigano con l'ausilio di un radar ai sensi dell'articolo 6.32; inoltre, l'articolo 4.05 numero 4 secondo periodo si applica fino al 1° gennaio 1998 a tutte le navi munite di un impianto di radiotelefonìa ai sensi dell'articolo 4.05 numero 3 secondo periodo.

<sup>3</sup> L'articolo 1.10 numero 1 lettera w è valido dal 1° gennaio 1995 al 30 settembre 1997.

**Art. 5**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.

<sup>6</sup> RS 747.224.111

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I 1 dell'O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all'istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).

<sup>8</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).